

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Germanwings GmbH/Thomas Amend**

(Causa C-413/11) <sup>(1)</sup>

[Articolo 99 del regolamento di procedura — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo — Principio della separazione dei poteri nell'ambito dell'Unione]

(2013/C 225/69)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Landgericht Köln

#### Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Convenuto: Thomas Amend

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Köln — Interpretazione degli articoli 5, 6, 7, 8, paragrafo 1, lettera a), e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Diritto a compensazione pecuniaria per il caso di ritardo — Limiti della competenza della Corte — Portata dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e a., che estende, per analogia, il diritto a compensazione pecuniaria al caso di ritardo di un volo

#### Dispositivo

L'interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, fornite dalla Corte nel senso che i passeggeri dei voli in ritardo dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria qualora raggiungano la loro destinazione finale tre ore o più dopo l'ora di arrivo inizialmente prevista, mentre, da una parte l'articolo 6 di tale regolamento, relativo ai ritardi, prevede soltanto l'attuazione di misure d'assistenza e di presa in carico e mentre, dall'altra, si fa riferimento all'articolo 7 di detto regolamento, relativo al diritto a compensazione pecuniaria, soltanto nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, è privo di rilievo riguardo al principio della separazione dei poteri nell'ambito dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 319 del 29.10.2011.

**Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Jonathan Rodrigues Esteves/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA**

(Causa C-486/11) <sup>(1)</sup>

(Articolo 99 del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2005/14/CE — Diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Responsabilità civile dell'assicurato — Contributo della vittima al danno — Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)

(2013/C 225/70)

Lingua processuale: il portoghese

#### Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

#### Parti

Ricorrente: Jonathan Rodrigues Esteves

Convenuta: Companhia de Seguros Tranquilidade SA

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal da Relação de Guimarães — Interpretazione dell'articolo 1bis della direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Disposizioni nazionali che consentono di escludere il diritto della vittima ad un risarcimento in caso di incidente, sulla base di una valutazione individuale del suo contributo a tale sinistro.

#### Dispositivo

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a disposizioni nazionali rientranti nell'ambito del diritto della responsabilità civile che consentono di